

**DELIBERA N. 103/26/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' "I  
VIAGGI DEL BOMBEO SRL" PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1,  
COMMA 545, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232**

**CONTESTAZIONE N. 13/25/DSDI - PROC. 82/TC**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 29 aprile 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali o DSA) che modifica la direttiva 2000/31/CE;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* (nel seguito anche la “Legge”), in particolare l’art. 1, come modificato dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60, recante *“Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. (di seguito anche "Legge"), secondo cui *"(a)l fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie [...]"*;

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002, recante *"Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto interministeriale 12 marzo 2018 del Ministro dell'Economia e Finanze, recante *"Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing"* e, in particolare, l'art. 4;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"* (di seguito, "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, (di seguito denominato "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la segnalazione pervenuta all'Autorità da parte del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza (in seguito, "Guardia di Finanza"), trasmessa con nota del 16 settembre 2025 (prot. Agcom n. 0227106);

VISTO l'atto di contestazione n.13/25/DSDI del 15 dicembre 2025, recante *"Contestazione alla Società I Viaggi del Bombeo S.r.l. per la presunta violazione dell'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232"*, la cui notifica è stata perfezionata in data 15 dicembre 2025 a mezzo posta elettronica certificata;

VISTA la nota prot. Agcom n. 0123525 del 31 marzo 2026 con la quale è stato trasmesso all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, il presente schema di provvedimento ai fini del concerto previsto dalla legge;

VISTA la nota dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato del 21 aprile 2026 (prot. Agcom n. 0153011 del 23 aprile 2026) ai sensi dell’art. 1, comma 545, legge 232/2016 con la quale l’AGCM ha espresso il proprio favorevole concerto;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto, l’attività preistruttoria e la contestazione**

Il procedimento sanzionatorio è stato avviato a seguito di una segnalazione del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza in cui si evidenziava che *“[...] attraverso l’esame delle informazioni relative al flusso di fatturazione dei rivenditori primari, sono stati identificati i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che, attraverso l’utilizzo di sistemi fraudolenti hanno acquisito, attuando un sistema illecito e distorsivo del mercato, un quantitativo sproporzionato di biglietti tali da potersi considerare “acquirenti anomali””*.

Nella relazione trasmessa agli Uffici competenti, la Guardia di Finanza illustrava le attività di indagine svolte, dalle quali emergeva che il sig. LUCENTI Gianni, legale rappresentante della società “I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l.” (di seguito anche “società”) tramite la società e il box office compiacente poneva in essere *“un articolato sistema di bagarinaggio sistematico e fraudolento, strutturato per eludere le regole di vendita, monopolizzare l’acquisto dei titoli e venderli/collocarli tramite i servizi della società,, alterando la libera concorrenza e danneggiando i consumatori finali”*.

In particolare, la relazione trasmessa dalla Guardia di finanza evidenziava la vendita o comunque il collocamento, da parte della società “I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l.”, nel periodo intercorrente tra 1° gennaio 2022 e 30 maggio 2025, di una notevole quantità di titoli di accesso ad attività di spettacolo. Questi titoli risultavano essere stati venduti/collocati tramite il sito [www.bombeo.it](http://www.bombeo.it), con il quale la società pubblicizzava i servizi offerti.

Dal monitoraggio del predetto sito [www.bombeo.it](http://www.bombeo.it), la Guardia di Finanza ha rilevato che *“ [...] c) oltre alla vendita di “normali” pacchetti turistici, la società pubblicizza anche la possibilità di acquistare pacchetti composti da “servizio bus + biglietto” o “solo biglietto” per partecipare ai maggiori eventi spettacolistici svoltisi in Italia nel periodo 2022 – 2025; d) sempre tramite la piattaforma è possibile, a seguito della registrazione,*

*acquistare lo specifico servizio offerto (viaggio in bus più biglietto di accesso all'evento) e procedere al pagamento tramite bonifico o altri sistemi”.*

A seguito del predetto monitoraggio, la Guardia di Finanza ha altresì rappresentato che *“durante le simulazioni delle operazioni di acquisto dei pacchetti pubblicizzati, è stata rilevata per i due concerti oggetto di accertamento la maggiorazione del prezzo del titolo di accesso, pari a 5,00/6,00 Euro, rispetto al valore nominale”.*

Al riguardo, sulla base delle evidenze riscontrate, veniva evidenziato che le operazioni di acquisizione e cessione dei titoli, realizzate attraverso comportamenti fraudolenti, in considerazione del volume di transazioni e dell'arco temporale di esecuzione, assumevano, altresì, i connotati della continuità e dell'abitudine. In virtù di tali elementi, l'attività di vendita e collocamento dei titoli svolta dalla società “I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l.” veniva qualificata come attività con finalità commerciale.

A seguito della ricezione della segnalazione della Guardia di Finanza e delle informazioni ivi contenute, l'Ufficio competente ha avviato le attività di approfondimento pre-istruttorie, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, all'esito delle quali, con atto di contestazione n.13/25/DSDI del 15 dicembre 2025, recante *“Contestazione alla Società I Viaggi del Bombeo S.r.l. per la presunta violazione dell'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”*, è stato accertato che la società “I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l.” unipersonale (P.IVA 02434980351), per il tramite del legale rappresentante LUCENTI Gianni, ha posto in essere attività di messa in vendita o comunque di collocamento di titoli di accesso senza essere titolare dei sistemi per la loro emissione, in presunta violazione dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente ai 293 (duecentonovantatre) eventi di spettacolo di seguito elencati:

1. AC/DC, 20/07/2025, IMOLA
2. ALBANO, 29/04/2023, ARENA DI VERONA
3. ALBANO, 18/05/2023, ARENA DI VERONA
4. ALBANO, 05/09/2023, ARENA DI VERONA
5. ALESSANDRA AMOROSO, 13/07/2022, STADIO SAN SIRO MILANO
6. ANDRE' RIEU, 20/11/2024, ASSAGO - MILANO
7. ANNALISA, 17/04/2024, UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO -
8. ARCTIC MONKEYS, 15/07/2024, MILANO
9. ARENA SUKUZU, 18/09/2023, ARENA DI VERONA
10. ARENA SUKUZU, 19/09/2023, ARENA DI VERONA
11. BENJI e FEDE, 16/11/2024, ASSAGO - MILANO
12. BENJI e FEDE, 23/04/2025, ASSAGO – MILANO



13. BIAGIO ANTONACCI, 20/12/2022, MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO MILANO
14. BLACKPINK, 06/08/2025, MILANO
15. BLANCO, 20/07/2023, SAN SIRO MILANO
16. BRING ME THE HORIZON GUEST YUNGBLUD+BAD OMENS, 07/07/2024, MILANO
17. BRUCE SPRINGSTEEN, 18/05/2023, FERRARA
18. BRUCE SPRINGSTEEN, 25/07/2023, AUTODROMO MONZA
19. BRUCE SPRINGSTEEN, 01/06/2024, MILANO
20. CHECCO ZALONE, 14/01/2023, MILANO
21. CHECCO ZALONE, 06/05/2023, ARENA DI VERONA
22. CLAUDIO BAGLIONI, 26/07/2022, ARENA DI VERONA
23. CLAUDIO BAGLIONI, 27/07/2022, ARENA DI VERONA
24. CLAUDIO BAGLIONI, 05/10/2023, ARENA DI VERONA
25. CLAUDIO BAGLIONI, 06/10/2023, ARENA DI VERONA
26. CLAUDIO BAGLIONI, 07/10/2023, ARENA DI VERONA
27. CLAUDIO BAGLIONI, 08/10/2023, ARENA DI VERONA
28. CLAUDIO BAGLIONI, 02/02/2024, UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
29. CLAUDIO BAGLIONI, 03/02/2024, UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
30. CLAUDIO BAGLIONI, 15/09/2024, ARENA DI VERONA
31. CLAUDIO BAGLIONI, 19/09/2024, ARENA DI VERONA
32. CLAUDIO BAGLIONI, 20/09/2024, ARENA DI VERONA
33. CLAUDIO BAGLIONI, 21/09/2024, ARENA DI VERONA
34. CLAUDIO BAGLIONI, 22/09/2024, ARENA DI VERONA
35. CLAUDIO BAGLIONI, 25/09/2024, ARENA DI VERONA
36. CLAUDIO BAGLIONI, 26/09/2024, ARENA DI VERONA
37. CLAUDIO BAGLIONI, 27/09/2024, ARENA DI VERONA
38. CLAUDIO BAGLIONI, 28/09/2024, ARENA DI VERONA
39. CLAUDIO BAGLIONI, 29/09/2024, ARENA DI VERONA
40. CLAUDIO BAGLIONI, 13/12/2025, ARENA DI VERONA
41. CLUB DOGO, 28/06/2024, SAN SIRO MILANO
42. RICCARDO COCCIANTE, 29/09/2024, VERONA
43. RICCARDO COCCIANTE, 13/05/2025, VERONA
44. COLDPLAY, 23/06/2023, SAN SIRO MILANO
45. COLDPLAY, 29/06/2023, SAN SIRO MILANO
46. CREMONINI, 13/06/2022, MILANO
47. CREMONINI, 02/07/2022, IMOLA
48. CREMONINI, 07/11/2022, BOLOGNA



49. CREMONINI, 08/11/2022, BOLOGNA
50. CREMONINI, 11/11/2022, BOLOGNA
51. CREMONINI, 15/06/2025, MILANO
52. CREMONINI, 16/06/2025, MILANO
53. CREMONINI, 19/06/2025, BOLOGNA
54. CREMONINI, 20/06/2025, BOLOGNA
55. CREMONINI, 12/07/2025, TORINO
56. CREMONINI, 13/07/2025, TORINO
57. FRANCESCO DE GREGORI, 24/09/2025, VERONA
58. DEEJAY TIME, 28/02/2025, ASSAGO
59. DEPECHE MODE, 14/07/2023, SAN SIRO MILANO
60. DEPECHE MODE, 16/07/2023, BOLOGNA
61. DOJA CAT, 27/06/2024, MILANO
62. DUA LIPA, 07/06/2025, MILANO
63. DURAN DURAN, 20/06/2025, MILANO
64. ED SHEERAN, 08/06/2024, LUCCA
65. ED SHEERAN, 09/06/2024, LUCCA
66. ELISA, 03/06/2023, VERONA
67. ELISA, 04/06/2023, VERONA
68. ELISA, 15/12/2023, MILANO
69. ELISA, 16/12/2023, MILANO
70. ELISA, 18/06/2025, MILANO
71. ELODIE, 08/06/2025, MILANO
72. EROS RAMAZZOTTI, 06/09/2025, MILANO
73. EROS RAMAZZOTTI, 09/09/2025, MILANO
74. FRANCESCO GABBANI, 01/10/2025, VERONA
75. GABRY PONTE, 28/06/2025, MILANO
76. GEOLIER, 06/07/2024, RHO - MILANO
77. GIANNA NANNINI, 12/12/2024, ASSAGO - MILANO
78. GIANNA NANNINI, 17/12/2024, ASSAGO - MILANO
79. GIANNA NANNINI, 21/09/2025, VERONA
80. GIANNI MORANDI, 09/02/2022, BOLOGNA
81. GIANNI MORANDI, 21/03/2022, BOLOGNA
82. GIANNI MORANDI, 21/03/2023, BOLOGNA
83. GIANNI MORANDI, 05/10/2023, VERONA
84. GIORGIA, 24/11/2023, UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO -  
BOLOGNA
85. GREEN DAY, 16/06/2024, MILANO
86. GREEN DAY, 15/06/2025, FIRENZE
87. IL VOLO, 03/06/2022, ARENA DI VERONA



88. IL VOLO, 04/06/2022, ARENA DI VERONA
89. IL VOLO, 01/05/2023, ARENA DI VERONA
90. IL VOLO, 03/05/2023, ARENA DI VERONA
91. IL VOLO, 09/05/2024, ARENA DI VERONA
92. IL VOLO, 11/05/2024, ARENA DI VERONA
93. IL VOLO, 12/05/2024, ARENA DI VERONA
94. IL VOLO, 13/05/2024, ARENA DI VERONA
95. IL VOLO, 15/05/2024, ARENA DI VERONA
96. IL VOLO, 01/09/2024, UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
97. IL VOLO, 12/09/2024, ARENA DI VERONA
98. IL VOLO, 17/01/2025, UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
99. IL VOLO, 07/07/2025, MILANO
100. IMAGINE DRAGONS, 11/06/2022, MILANO
101. IMAGINE DRAGONS, 16/09/2024, PADOVA
102. IMAGINE DRAGONS, 27/05/2025, MILANO
103. IMAGINE DRAGONS, 18/06/2025, PADOVA
104. IMAGINE DRAGONS, 19/06/2025, PADOVA
105. IRAMA, 15/05/2024, VERONA
106. IRAMA, 21/05/2025, ASSAGO - MILANO
107. IRAMA, 02/10/2025, VERONA
108. IRAMA, 23/05/2025, ASSAGO - MILANO
109. ITALIA LOVES ROMAGNA, 24/06/2023, REGGIO NELL'EMILIA
110. JOVA BEACH PARTY, 08/07/2022, MARINA DI RAVENNA
111. JOVA BEACH PARTY, 09/07/2022, MARINA DI RAVENNA
112. JOVA BEACH PARTY, 31/08/2022, MARINA DI RAVENNA
113. JOVA BEACH PARTY, 03/09/2022, VIAREGGIO
114. JOVA BEACH PARTY, 05/04/2025, UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
115. JOVA BEACH PARTY, 06/04/2025, UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
116. JOVA BEACH PARTY, 15/05/2025, ARENA DI VERONA
117. JOVA BEACH PARTY, 16/05/2025, ARENA DI VERONA
118. JOVA BEACH PARTY, 18/05/2025, ARENA DI VERONA
119. JOVA BEACH PARTY, 19/05/2025, ARENA DI VERONA
120. JOVA BEACH PARTY, 21/05/2025, ARENA DI VERONA
121. JOVA BEACH PARTY, 03/04/2025, UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
122. JOVA BEACH PARTY, 20/05/2025, ARENA DI VERONA



123. JOVA BEACH PARTY, 22/05/2025, ARENA DI VERONA
124. JOVA BEACH PARTY, 28/05/2025, ARENA DI VERONA
125. JOVA BEACH PARTY, 30/05/2025, UNIPOL ARENA -  
CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
126. JOVA BEACH PARTY, 31/05/2025, UNIPOL ARENA -  
CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
127. KURIOS, 21/05/2023, MILANO
128. LANA DEL REY, 04/06/2024, IPPODROMO SNAI - MILANO
129. LAURA PAUSINI, 09/01/2024, UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI  
RENO - BOLOGNA
130. LAURA PAUSINI, 10/01/2024, UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI  
RENO - BOLOGNA
131. LAURA PAUSINI, 24/11/2024, ASSAGO – MILANO
132. LAURA PAUSINI, 27/11/2024, ASSAGO - MILANO
133. LAURA PAUSINI, 28/11/2024, ASSAGO - MILANO
134. LAZZA, 08/09/2023, MILANO
135. LIGABUE, 01/10/2022, VERONA
136. LIGABUE, 05/07/2023, MILANO
137. LIGABUE, 10/10/2023, VERONA
138. LIGABUE, 20/10/2023, BOLOGNA
139. LINKIN PARK, 12/12/2024, IPPODROMO SNAI - MILANO
140. LINKIN PARK, 24/06/2025, IPPODROMO SNAI - MILANO
141. MANESKIN, 24/07/2023, MILANO
142. MANESKIN, 25/07/2023, MILANO
143. MANESKIN, 01/07/2024, MILANO
144. MARCO MENGONI, 19/06/2022, MILANO
145. MARCO MENGONI, 08/10/2022, MILANO
146. MARCO MENGONI, 01/07/2023, STADIO DALL'ARA BOLOGNA
147. MARCO MENGONI, 08/07/2023, SAN SIRO MILANO
148. MARCO MENGONI, 01/07/2024, SAN SIRO MILANO
149. MARCO MENGONI, 22/06/2025, BOLOGNA STADIO
150. MARCO MENGONI, 05/07/2025, BOLOGNA STADIO
151. MARCO MENGONI, 06/07/2025, BOLOGNA STADIO
152. MARCO MENGONI, 13/07/2025, SAN SIRO MILANO
153. MARCO MENGONI, 14/07/2025, SAN SIRO MILANO
154. MARCO MENGONI, 15/07/2025, SAN SIRO MILANO
155. MAROON 5, 18/06/2023, IPPODROMO DI FIRENZE
156. MARRACASH, 25/06/2025, MILANO
157. MARRACASH, 26/06/2025, MILANO
158. MASSIMO RANIERI, 27/01/2025, TEATRO DEGLI ARCINBOLDI -



## MILANO

159. MAX PEZZALI, 11/06/2024, BOLOGNA
160. MAX PEZZALI, 22/06/2024, BOLOGNA
161. MAX PEZZALI, 23/06/2024, BOLOGNA
162. MAX PEZZALI, 26/06/2024, BOLOGNA
163. MAX PEZZALI, 30/06/2024, MILANO
164. MAX PEZZALI, 01/07/2024, MILANO
165. MAX PEZZALI, 02/07/2024, MILANO
166. MAX PEZZALI, 29/12/2024, ASSAGO - MILANO
167. MAX PEZZALI, 07/01/2025, ASSAGO - MILANO
168. MAX PEZZALI, 08/01/2025, ASSAGO - MILANO
169. MAX PEZZALI, 09/01/2025, ASSAGO - MILANO
170. MAX PEZZALI, 10/01/2025, ASSAGO - MILANO
171. MAX PEZZALI, 21/05/2025, ASSAGO - MILANO
172. MAX PEZZALI, 12/07/2025, IMOLA
173. MAX PEZZALI, 07/06/2025, ASSAGO - MILANO
174. MAX PEZZALI, 11/05/2025, IMOLA
175. MAX PEZZALI, 11/07/2026, ASSAGO - MILANO
176. MAX PEZZALI, 12/07/2026, ASSAGO - MILANO
177. METALLICA, 29/05/2024, IPPODROMO SNAI - MILANO
178. METALLICA, 19/06/2025, FIRENZE
179. MODA', 09/05/2022, ARENA DI VERONA
180. MODA', 28/09/2023, ARENA DI VERONA
181. MODA', 12/06/2025, MILANO STADIO
182. MUSE, 17/06/2022, FIRENZE
183. MUSE, 22/07/2023, MILANO
184. MUSIC AWARDS, 09/09/2022, VERONA
185. MUSIC AWARDS, 10/09/2022, VERONA
186. MUSIC AWARDS, 15/09/2023, VERONA
187. MUSIC AWARDS, 16/09/2023, VERONA
188. MUSIC AWARDS, 13/09/2024, VERONA
189. MUSIC AWARDS, 14/09/2024, VERONA
190. MUSIC AWARDS, 12/09/2025, VERONA
191. MUSIC AWARDS, 13/09/2025, VERONA
192. NEGRAMARO, 22/06/2024, MILANO
193. NEK E RENGA, 05/09/2023, ARENA DI VERONA
194. OLIVIA RODRIGO, 15/07/2025, MILANO
195. OLLY, 02/09/2025, MILANO

196. PAVAROTTI 90, 30/09/2025, VERONA
197. PINGUINI TATTICI NUCLEARI, 12/07/2023, MILANO
198. PINGUINI TATTICI NUCLEARI, 15/07/2023, FIRENZE
199. PINGUINI TATTICI NUCLEARI, 26/04/2024, UNIPOL ARENA
200. PINGUINI TATTICI NUCLEARI, 27/04/2024, UNIPOL ARENA
201. POOH, 06/07/2023, SAN SIRO MILANO
202. POOH, 29/09/2023, VERONA
203. POOH, 30/09/2023, VERONA
204. POOH, 01/10/2023, ARENA DI VERONA
205. RED HOT CHILI PEPPERS, 02/07/2023, MILANO
206. RENATO ZERO, 25/03/2022, BOLOGNA
207. RENATO ZERO, 24/09/2022, ROMA
208. RENATO ZERO, 25/03/2023, UNIPOL ARENA - BOLOGNA
209. RENATO ZERO, 26/03/2023, UNIPOL ARENA - BOLOGNA
210. RENATO ZERO, 30/08/2024, UNIPOL ARENA - BOLOGNA
211. RENATO ZERO, 12/10/2024, UNIPOL ARENA - BOLOGNA
212. RENATO ZERO, 13/10/2024, UNIPOL ARENA - BOLOGNA
213. RENGANEK, 05/09/2023, ARENA DI VERONA
214. ROBBIE WILLIAMS, 21/01/2023, BOLOGNA
215. ROBERTO BOLLE AND FRIENDS, 24/07/2024, VERONA
216. ROLLING STONES, 21/06/2022, MILANO
217. RTL 102.5 POWER HITS ESTATE, 31/08/2022, VERONA
218. RTL 102.5 POWER HITS ESTATE, 29/08/2023, VERONA
219. RTL 102.5 POWER HITS ESTATE, 03/09/2024, VERONA
220. RTL 102.5 POWER HITS ESTATE, 01/09/2025, VERONA
221. SFERA EBBASTA, 25/06/2025, MILANO
222. SIMPLY RED, 08/11/2025, ASSAGO - MILANO
223. STRAY KIDS, 12/07/2024, IPPODROMO SNAI - MILANO
224. SUM 41- AVRIL LAVIGNE, 09/07/2024, MILANO
225. TANANAI, 05/09/2025, MILANO
226. TEDUA, 29/06/2024, IPPODROMO SNAI - MILANO
227. TEDUA, 30/06/2024, IPPODROMO SNAI - MILANO
228. THE WEEKND, 26/07/2023, MILANO
229. THE WEEKND, 27/07/2023, MILANO
230. THE WHO, 17/06/2023, FIRENZE
231. TIZIANO FERRO, 15/06/2023, SAN SIRO MILANO
232. TIZIANO FERRO, 17/06/2023, SAN SIRO MILANO

233. TIZIANO FERRO, 18/06/2023, SAN SIRO MILANO
234. TIZIANO FERRO, 11/07/2023, STADIO DALL'ARA BOLOGNA
235. ULTIMO, 17/07/2023, SAN SIRO MILANO
236. ULTIMO, 18/07/2023, SAN SIRO MILANO
237. ULTIMO, 20/07/2023, SAN SIRO MILANO
238. ULTIMO, 15/06/2024, TORINO
239. ULTIMO, 06/07/2024, STADIO PADOVA
240. ULTIMO, 07/07/2025, MILANO
241. UMBERTO TOZZI, 05/10/2024, ASSAGO - MILANO
242. UMBERTO TOZZI, 12/10/2024, UNIPOL ARENA - BOLOGNA
243. UMBERTO TOZZI, 13/10/2024, UNIPOL ARENA - BOLOGNA
244. UMBERTO TOZZI, 19/10/2024, UNIPOL ARENA - BOLOGNA
245. UNA NESSUNA CENTOMILA, 04/05/2024, VERONA
246. UNA NESSUNA CENTOMILA, 05/05/2024, VERONA
247. VASCO ROSSI, 20/05/2022, TRENTO
248. VASCO ROSSI, 24/05/2022, MILANO
249. VASCO ROSSI, 28/05/2022, IMOLA
250. VASCO ROSSI, 03/06/2022, FIRENZE
251. VASCO ROSSI, 06/06/2023, STADIO DALL'ARA BOLOGNA
252. VASCO ROSSI, 07/06/2023, STADIO DALL'ARA BOLOGNA
253. VASCO ROSSI, 11/06/2023, BOLOGNA
254. VASCO ROSSI, 12/06/2023, STADIO DALL'ARA BOLOGNA
255. VASCO ROSSI, 02/06/2024, STADIO COMUNALE DI BIBIONE
256. VASCO ROSSI, 07/06/2024, MILANO
257. VASCO ROSSI, 08/06/2024, MILANO
258. VASCO ROSSI, 12/06/2024, MILANO
259. VASCO ROSSI, 14/06/2024, MILANO
260. VASCO ROSSI, 15/06/2024, MILANO
261. VASCO ROSSI, 19/06/2024, MILANO
262. VASCO ROSSI, 20/06/2024, MILANO
263. VASCO ROSSI, 27/05/2025, BOLOGNA
264. VASCO ROSSI, 05/06/2025, FIRENZE
265. VASCO ROSSI, 11/06/2025, BOLOGNA
266. VASCO ROSSI, 12/06/2025, BOLOGNA
267. VASCO ROSSI, 19/06/2025, MILANO
268. VASCO ROSSI, 20/06/2025, MILANO
269. VENDITTI, 19/05/2024, VERONA

- 270. VENDITTI, 18/09/2025, VERONA
- 271. WE WILL ROCK YOU Musical, 10/02/2024, MILANO
- 272. ZERO, 25/03/2023, BOLOGNA
- 273. ZERO, 26/03/2023, BOLOGNA
- 274. ZERO, 18/06/2023, MILANO
- 275. ZERO, 23/06/2023, BOLOGNA
- 276. ZERO, 07/10/2023, VERONA
- 277. ZUCCHERO, 27/04/2022, VERONA
- 278. ZUCCHERO, 30/04/2022, VERONA
- 279. ZUCCHERO, 02/05/2022, VERONA
- 280. ZUCCHERO, 04/05/2022, VERONA
- 281. ZUCCHERO, 08/05/2022, VERONA
- 282. ZUCCHERO, 10/05/2022, VERONA
- 283. ZUCCHERO, 11/05/2022, VERONA
- 284. ZUCCHERO, 10/06/2023, ARENA FC REGGIO
- 285. ZUCCHERO, 27/06/2024, STADIO DALL'ARA BOLOGNA
- 286. ZUCCHERO, 28/06/2025, PADOVA
- 287. ZUCCHERO, 16/09/2025, VERONA
- 288. ZUCCHERO, 17/09/2025, VERONA
- 289. ZUCCHERO, 19/09/2025, VERONA
- 290. ZUCCHERO, 20/09/2025, VERONA
- 291. ZUCCHERO, 22/09/2025, VERONA
- 292. ZUCCHERO, 23/09/2025, VERONA
- 293. ZUCCHERO, 25/09/2025, VERONA

## **2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla società**

A seguito della notifica dell'atto di contestazione n. 13/25/DSDI, non risultano essere pervenute all'Autorità istanze di accesso agli atti, richieste di audizione, memorie difensive da parte della società "I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l."

## **3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità**

### 3.1. Considerazioni generali sulla disciplina vigente in materia di *secondary ticketing*

In via preliminare, si ritiene opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017), da ultimo modificata dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 e convertito nella legge 24 aprile 2025, n. 60, ha attribuito all’Autorità la competenza in materia di vigilanza sul mercato secondario di rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo, prevedendo, all’articolo 1, commi 545 e seguenti, misure sanzionatorie volte a contrastare l’elusione e l’evasione fiscale.

Il comma 545 dell’articolo 1 della legge dispone, in via generale, che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata «da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione», è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000,00 a 180.000,00 euro nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la «rimozione dei contenuti» o, nei casi più gravi, con «l’oscuramento del sito internet» attraverso il quale la violazione è stata posta in essere.

Il Decreto interministeriale del 12 marzo 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “*Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing*”, poi, ha disposto, all’articolo 4, che l’Autorità vigili sulle vendite e sulle altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo, attraverso reti di comunicazione elettronica, verificando il rispetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e irrogando le sanzioni ivi previste.

Il suddetto Decreto all’articolo 5 prevede altresì che l’Autorità, limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, intervenga d’ufficio o su segnalazione.

La *ratio* della disciplina è quella di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, assicurando e garantendo al contempo la tutela dei consumatori e l’ordine pubblico, attraverso l’imposizione del divieto di svolgere “*attività di secondary ticketing*”, ossia attività di rivendita di biglietti svolta al di fuori dei canali debitamente autorizzati, ascrivibili al mercato primario, unicamente preposti alla vendita di biglietti.

L’ambito soggettivo della normativa in questione si riferisce, in via generale, alla vendita posta in essere da «soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione che a qualsiasi titolo svolgano attività di secondary ticketing», non distinguendo tra le persone fisiche e quelle giuridiche.

A tal riguardo, si richiamano i principi generali sull’imputabilità personale e sulla

responsabilità soggettiva declinati agli artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981.

Quanto all'ambito di applicazione oggettivo, la norma riguarda, nello specifico, la (ri)vendita o l'attività di collocazione, sul mercato secondario, di titoli di accesso a manifestazioni spettacolistiche ad un prezzo superiore rispetto al valore nominale applicato dai rivenditori presenti sul mercato primario per finalità che sono chiaramente di natura commerciale laddove risulta del tutto evidente lo scopo di lucro perseguito dall'agente. Non è pertanto ascrivibile all'ambito di applicazione della norma solo la vendita di biglietti ad un prezzo uguale o inferiore svolta da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

Si tratta dunque di un divieto generale sia a livello soggettivo (soggetti diversi dal titolare) che oggettivo (vendita o qualsiasi altra forma di collocamento) animato dalla volontà di colpire ogni attività anche meramente elusiva (cfr. sentenza del Tar Lazio n. 6447/2025).

### 3.2. Sul ruolo attivo svolto dall'agente

Le evidenze istruttorie hanno confermato lo svolgimento da parte della società "I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l.", per il tramite del legale rappresentante LUCENTI Gianni, di attività di rivendita di biglietti relativi agli eventi contestati, in assenza di titolo autorizzatorio, mostrando il ruolo attivo della società nella messa in vendita dei titoli di accesso attraverso il proprio sito [www.bombeo.it](http://www.bombeo.it).

A tale conclusione, si è pervenuti attraverso l'esame congiunto dei seguenti elementi raccolti nel corso dell'intero *iter* istruttorio:

- 1) Attività di indagine svolte dalla Guardia di finanza, come riportate nella relazione trasmessa all'Autorità unitamente alla segnalazione del 16 settembre 2025, consistenti nell'estrazione e nell'analisi dei dati acquisiti mediante la propria banca dati e a seguito delle interlocuzioni con gli operatori del mercato primario.
- 2) Attività di monitoraggio del sito [www.bombeo.it](http://www.bombeo.it), effettuata dalla Guardia di Finanza, finalizzata ad accertare le modalità di collocamento e vendita dei titoli di accesso attraverso il sito web della società.
- 3) Dichiarazioni rese a verbale dal legale rappresentante LUCENTI Gianni nel corso delle attività di indagine svolte dalla Guardia di finanza, valutate, ai fini dell'accertamento della condotta violativa contenuto nell'atto di contestazione n. 13/25/DSDI, alla stregua di una vera e propria ammissione di responsabilità.

### 3.3 Sull'applicazione del cumulo materiale

Si ritiene che la condotta, in violazione della medesima norma, imputabile alla società “I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l.” si configura non come violazione unica, seppur frazionata nel tempo (come avrebbe potuto essere ove riconducibile alla vendita di biglietti per più date del medesimo evento), ma come una pluralità di azioni, ripetute nel tempo e sì in violazione della medesima norma ma riconducibili ad eventi diversi con date diverse, così come riportato nell’atto di contestazione.

Sul punto, deve farsi riferimento a quanto previsto dall’Autorità nelle Linee Guida in materia di quantificazione delle sanzioni amministrative (delibera n. 265/15/CONS), laddove si specifica che *“per considerare un comportamento come unico, deve ricorrere il duplice requisito della contestualità degli atti e della unicità del fine o dell’effetto”* (Allegato A del. cit., punto 2). Nel caso di specie, è certo che il fine delle attività (e il loro effetto) è quello di vendere sul mercato secondario biglietti di spettacoli in violazione del divieto di cui all’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Appare agevole, pertanto, ricondurre le violazioni commesse a distinte e autonome condotte venendo comunque a mancare il secondo requisito, necessario ai fini della qualificazione della condotta come unitaria, ossia la “contestualità degli atti”. A ben vedere, difatti, la messa in vendita avviene in momenti diversi e i biglietti si riferiscono a eventi che si svolgono in date differenti e in relazione ai quali vengono venduti distinti – e spesso – numerosi biglietti.

### 3.4 Sulla determinazione della sanzione

Anche con riguardo all’irrogazione della sanzione, e specificamente alla determinazione dell’importo, trovano applicazione le succitate Linee Guida in applicazione dei criteri previsti dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi di tale disposizione, *“[n]ella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”* (enfasi aggiunta).

Le Linee Guida prevedono, al paragrafo 3.1.2 che anche a fronte di una violazione di media o elevata gravità, il minimo edittale della sanzione deve comunque considerarsi sufficientemente afflittivo per i soggetti che abbiano una dimensione economica di modesta entità in relazione al minimo edittale (in questo senso, pertanto, può ipotizzarsi una deroga sulla applicazione del minimo edittale). A tale ultimo proposito, è ivi chiarito che “la dimensione economica del soggetto agente si ricava prioritariamente dal suo fatturato, ma è anche corretto considerare che quest’ultimo non costituisce sempre, però,

elemento sufficiente, rientrando nel complesso delle “condizioni economiche” del soggetto agente anche la ponderazione del risultato di utile o di perdita di esercizio nel cui quadro la sanzione viene irrogata, cui dunque è opportuno avere riguardo” (enfasi aggiunta).

#### **4. Conclusioni**

Sulla base di quanto sopra riportato, risulta confermata la violazione dell'articolo 1, comma 545, della legge n. 232/2016, relativamente a 293 eventi (duecentonovantatré) come individuati nell'atto contestazione e riportati nel presente provvedimento.

Le evidenze istruttorie hanno infatti confermato lo svolgimento di attività di collocamento e rivendita di biglietti relativi agli eventi contestati in assenza di titolo autorizzatorio mostrando inoltre il ruolo attivo della società “I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l.” nella messa in vendita dei titoli di accesso ad eventi di spettacolo sul sito [www.bombéo.it](http://www.bombéo.it).

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risultano confermate e accertate, in capo alla società “I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l.”, le violazioni dell'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative ai 293 eventi (duecentonovantatré) di spettacolo elencati nell'atto di Contestazione n. 13/25/DSDI, e riportati nel precedente paragrafo 1;

ACCERTATO che la società “I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l.” non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981:

##### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società deve ritenersi di media gravità in considerazione dei seguenti elementi: 1) la vendita non autorizzata di biglietti nel mercato secondario comporta consistenti danni ai beni giuridici espressamente tutelati dalla Legge, in quanto sottrae risorse al fisco nonché produce degli indebiti vantaggi economici a scapito degli operatori autorizzati; 2) il volume delle transazioni effettuate e arco temporale di esecuzione. Con riferimento al punto 2), sono stati rilevati numerosi episodi di violazione dell'art. 1, comma 545, della Legge, nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio 2022 e 30 maggio 2025) attraverso la messa in vendita o comunque il

collocamento di titoli di accesso a spettacoli, senza che la Società sia titolare dei sistemi di emissione; tuttavia, dagli accertamenti svolti dalla GDF, il prezzo della vendita risulta solo lievemente superiore rispetto a quello nominale.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.**

Non risulta che la società "I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l." abbia svolto alcuna attività per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società "I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l." risulta dotata di una struttura idonea a garantire l'osservanza delle disposizioni richiamate in ragione della sua iscrizione presso il registro delle imprese.

Parimenti, si ritiene che il sig. LUCENTI Gianni, legale rappresentante della società, sia dotato della piena capacità di intendere e di volere anche in considerazione della scelta consapevole, come da lui stesso dichiarato, di aver acquistato numerosi titoli di accesso e di averli rivenduti attraverso il sito web [www.bombeo.it](http://www.bombeo.it), in violazione del divieto sancito dall'art. 1, comma 545, della Legge.

Si rappresenta, tuttavia, che la società "I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l." non è mai stata sanzionata dall'Autorità.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, in base agli elementi acquisiti in istruttoria, in particolare dai documenti contabili e fiscali della società, come analizzati dalla Guardia di Finanza, si può considerare congrua la determinazione della sanzione. In particolare, dal documento "Modello IVA 2025" (periodo d'imposta 2024) risulta un volume d'affari pari a 2.099.505,00.

Sul punto, si evidenzia che la società non svolge prevalentemente attività di vendita di biglietti per eventi di spettacolo, ma offre anche altri servizi tipici delle agenzie di viaggio.

RILEVATO, pertanto, in applicazione delle citate Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni, e alla luce delle considerazioni sopra svolte, che le condotte illecite oggetto del presente procedimento e contestate alla parte non integrano una condotta unitaria, non ricorrendo nel caso di specie il duplice requisito della

contestualità degli atti e della unicità del fine o dell'effetto, di talché trova applicazione il criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno dei 293 (duecentonovantatre) eventi contestati e sopra riportati per un importo totale di euro 1.465.000,00(unmilionequattrocentosessantacinquemila/00), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

#### **ACCERTA**

la violazione, da parte della società "I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l." unipersonale (P.IVA 02434980351), con sede legale in Castellarano (RE), Via Radici in Monte n. 115 – Roteglia, dell'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in relazione ai 293 (duecentonovantatre) eventi sopra elencati;

#### **ORDINA**

alla società "I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l." di pagare la somma complessiva di euro 1.465.000,00(unmilionequattrocentosessantacinquemila/00), per le violazioni dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

#### **DIFFIDA**

la medesima Parte dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate, riservandosi, nel caso di accertamento di ulteriori violazioni successive alla notifica del presente provvedimento, di procedere con le ulteriori misure ai sensi dell'art.1, commi 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

#### **INGIUNGE**

alla società "I VIAGGI DEL BOMBEO S.r.l." di versare la somma complessiva di euro 1.465.000,00(unmilionequattrocentosessantacinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, tramite versamento sul c/c bancario intestato alla

predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT37E0100003245BE00000002XU, con imputazione al capitolo 2379, capo X, del Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 con delibera n. 103/26/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento la “*delibera n. 103/26/CONS*”. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il soggetto ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), secondo le modalità previste dall’allegato 1 - “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”, in calce al “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 29 aprile 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella